

S P I E G A Z I O N E.

De' sopradd. due Capitoli.

AL Marinaro suddetto, che morrà in Nave, è dovuto il suo salario, colle distinzioni però del presente Capitolo; cioè, se sarà morto innanzi che la Nave abbia fatto vela gli si dee il quarto solamente del salario pattuito, il quale sarà consegnato, e dato agli Eredi suoi. Se morrà dopo aver la Nave fatto vela, prima però che giugnesse al luogo destinato, gli si dovrà la metà, la qual si darà pure a' suoi Eredi. E se avesse ricevuto tutto il salario innanzi che morisse, tutto debba esser suo, e dato agli Eredi ciò che gliene sarà rimasto. Se il Marinaro poi sarà stato accordato a mefate, il salario di quel tempo, che avrà servito innanzi alla sua morte, sia pagato, e dato a' suoi Eredi.

Nota, che questi due ultimi Capitoli pare cerramente, che abbiano derogato al *Cap. precedente* 125. in quella parte, ove parla, e dispone a chi si debba dare, e pagare dopo la morte del Marinaro il salario da lui guadagnato, avendo ordinato il Consolato in questi due Capitoli, che indistintamente si paghi a i suoi Eredi.

Parla su questo Capitolo il Cleirac. les us, & coutumes de la mer rit. Jugem. d' Oleron §. 7. num. 4. ult. edit. Rothomag. citato da lui per il Capit. 130. secondo l'edizione del Consolato in francese. Targ. Ponder. marit. cap. 85. §. Finalmente.

Di Patrone, o Marinaro sopra fatto di canterate.

Cap. 128.

Patron di Nave è tenuto pagar il salario al Marinaro in quello loco dove le Mercantie pagheranno il nolo, & se il marinaro anderà alle sue spese medesime, il Patrone gli è tenuto dire se vuole tornar al viaggio, che haverà fatto, o no, in capo di otto giorni. Ancora è tenuto il Patrone della Nave al Marinaro, che se il Ma-

H 4

rina.